



Traduzione

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

Fatta a Faro il 27 ottobre 2005

Approvata dall'Assemblea federale il 21 giugno 2019¹

Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 7 novembre 2019

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° marzo 2020

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi fondati sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune;

riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale;

rilevando il valore e il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;

riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, d'interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (1948) e garantito dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)²;

convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale;

convinti della fondatezza di politiche patrimoniali e di iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni;

richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare alla Convenzione culturale europea (1954)³, alla Convenzione europea per la salvaguardia del

RS 0.440.2

¹ RU 2020 269

² RS 0.103.1

³ RS 0.440.1

patrimonio architettonico (1985)⁴, alla Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio archeologico (riveduta nel 1992)⁵ e alla Convenzione europea del paesaggio (2000)⁶;

convinti dell'importanza di creare un sistema quadro paneuropeo per la cooperazione che possa favorire il processo dinamico dell'attuazione di questi principi;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Obiettivi, definizioni e principi

Art. 1 Obiettivi della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione si impegnano a:

- a. riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti umani;
- b. riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale;
- c. sottolineare che la preservazione del patrimonio culturale e il suo uso sostenibile hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;
- d. prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione riguardo:
 - al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale,
 - a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati interessati.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un'espressione dei loro valori e delle loro credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi;
- b. una comunità patrimoniale è costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale che essi desiderano, nel quadro dell'azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future.

⁴ RS **0.440.4**

⁵ RS **0.440.5**

⁶ RS **0.451.3**

Art. 3 Patrimonio comune dell'Europa

Le Parti si impegnano a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune dell'Europa, che comprende:

- a. tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di memoria, di comprensione, d'identità, di coesione e di creatività; e
- b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

Art. 4 Diritti e responsabilità concernenti il patrimonio culturale

Le Parti riconoscono che:

- a. chiunque, individualmente o collettivamente, ha il diritto di trarre beneficio dal patrimonio culturale e di contribuire al suo arricchimento;
- b. chiunque, individualmente o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare sia il proprio che l'altrui patrimonio culturale e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa;
- c. l'esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che in una società democratica sono necessarie alla protezione dell'interesse pubblico, dei diritti e delle libertà altrui.

Art. 5 Leggi e politiche sul patrimonio culturale

Le Parti si impegnano a:

- a. riconoscere l'interesse pubblico associato a elementi del patrimonio culturale in funzione della loro importanza per la società;
- b. valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, il suo studio e la sua interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;
- c. assicurare che, nel contesto specifico di ciascuna Parte, esistano disposizioni legislative per l'esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito all'articolo 4;
- d. favorire un clima economico e sociale che favorisca la partecipazione alle attività del patrimonio culturale;
- e. promuovere la preservazione del patrimonio culturale quale elemento prioritario degli obiettivi sinergici di sviluppo sostenibile, di diversità culturale e di creatività contemporanea;
- f. riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
- g. formulare strategie integrate per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6 Effetti della Convenzione

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata come avente lo scopo di:

- a. limitare o ledere i diritti umani e le libertà fondamentali che potrebbero essere salvaguardati da strumenti internazionali, in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- b. incidere su disposizioni più favorevoli concernenti il patrimonio culturale e l'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;
- c. creare diritti azionabili.

Capitolo II

Contributo del patrimonio culturale alla società e allo sviluppo umano

Art. 7 Patrimonio culturale e dialogo

Le Parti si impegnano, attraverso l'azione dei poteri pubblici e degli altri organi competenti, a:

- a. stimolare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale nonché il rispetto per la diversità delle interpretazioni;
- b. stabilire procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni in cui valori contraddittori sono attribuiti al medesimo patrimonio culturale da comunità differenti;
- c. sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, agevolando la fiducia e la comprensione reciproche in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;
- d. integrare queste procedure in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione permanente.

Art. 8 Ambiente, patrimonio e qualità della vita

Le Parti si impegnano a utilizzare tutti gli aspetti patrimoniali dell'ambiente culturale per:

- a. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione del territorio ricorrendo, se del caso, a valutazioni dell'impatto sul patrimonio culturale e adottando strategie di riduzione dei danni;
- b. promuovere un approccio integrato delle politiche di diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra queste componenti;
- c. rafforzare la coesione sociale stimolando un senso di responsabilità condivisa nei confronti dello spazio di vita comune;

- d. promuovere un obiettivo di qualità per le creazioni contemporanee da inserire nell'ambiente senza comprometterne i valori culturali.

Art. 9 Uso sostenibile del patrimonio culturale

Al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale, le Parti si impegnano a:

- a. promuovere il rispetto per l'integrità del patrimonio culturale accertandosi che le decisioni di modifica contemplino la comprensione dei valori culturali coinvolti;
- b. definire e promuovere principi per una gestione sostenibile e incoraggiare la conservazione;
- c. accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto delle esigenze specifiche di conservazione del patrimonio culturale;
- d. promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e del saper fare derivanti dalla tradizione ed esplorarne il potenziale nella produzione contemporanea;
- e. promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

Art. 10 Patrimonio culturale e attività economica

Al fine di valorizzare il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano a:

- a. accrescere l'informazione sul potenziale economico del patrimonio culturale e utilizzarla;
- b. considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche; e
- c. accertarsi che queste politiche rispettino l'integrità del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.

Capitolo III

Responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e partecipazione del pubblico

Art. 11 Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di patrimonio culturale

Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano a:

- a. promuovere un approccio integrato e ben documentato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;
- b. sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;

- c. sviluppare pratiche innovative di collaborazione tra le autorità pubbliche e altri attori;
- d. rispettare e incoraggiare iniziative volontarie complementari alla missione delle autorità pubbliche;
- e. incoraggiare le organizzazioni non governative interessate alla preservazione del patrimonio a intervenire nell'interesse pubblico.

Art. 12 Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica

Le Parti si impegnano a:

- a. incoraggiare ciascuno a partecipare:
 - al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, preservazione e presentazione del patrimonio culturale,
 - alla riflessione e al dibattito pubblici sulle opportunità e sulle sfide che il patrimonio culturale rappresenta;
- b. prendere in considerazione il valore attribuito al patrimonio culturale in cui le differenti comunità patrimoniali s'identificano;
- c. riconoscere il ruolo delle organizzazioni volontarie sia come partner nelle attività sia come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche del patrimonio culturale;
- d. adottare misure per migliorare l'accesso al patrimonio culturale, segnatamente tra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di sensibilizzare al suo valore, alla necessità di conservarlo e preservarlo e ai benefici che se ne possono trarre.

Art. 13 Patrimonio culturale e sapere

Le Parti si impegnano a:

- a. agevolare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda di accesso ad altri ambiti di conoscenza;
- b. rafforzare il collegamento tra l'insegnamento nell'ambito del patrimonio culturale e la formazione continua;
- c. incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comunità patrimoniali, sull'ambiente e sulle loro relazioni;
- d. incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e saper fare, sia all'interno che all'esterno del sistema educativo.

Art. 14 Patrimonio culturale e società dell'informazione

Le Parti si impegnano a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale e ai benefici che ne derivano:

- a. incoraggiando le iniziative che promuovono la qualità dei contenuti e mirano a garantire la diversità delle lingue e delle culture nella società dell'informazione;
- b. favorendo norme compatibili a livello internazionale per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, contrastando al contempo il traffico illecito di beni culturali;
- c. puntando a eliminare gli ostacoli che impediscono l'accesso alle informazioni sul patrimonio culturale, segnatamente a fini educativi, proteggendo al contempo i diritti di proprietà intellettuale;
- d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali concernenti il patrimonio culturale non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio culturale esistente.

Capitolo IV

Monitoraggio e cooperazione

Art. 15 Impegno delle Parti

Le Parti si impegnano a:

- a. sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, una funzione di monitoraggio delle legislazioni, politiche e pratiche concernenti il patrimonio culturale, conformemente ai principi stabiliti dalla presente Convenzione;
- b. curare, sviluppare e tenere aggiornato un sistema informativo condiviso, accessibile al pubblico, che permetta di valutare l'attuazione degli impegni assunti da ciascuna Parte derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 16 Meccanismo di monitoraggio

- a. Il Comitato dei Ministri, conformemente all'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, nominerà un comitato apposito o designerà un comitato già esistente incaricandolo di monitorare l'applicazione della presente Convenzione e autorizzandolo a definire le modalità di svolgimento della sua missione.
- b. Il comitato designato dovrà:
 - stabilire all'occorrenza norme di procedura;
 - controllare il sistema informativo condiviso di cui all'articolo 15 illustrando in un rapporto le modalità di attuazione degli impegni legati alla presente Convenzione;
 - fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della presente Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;

- su iniziativa di una o più Parti, valutare singoli aspetti della rispettiva attuazione della presente Convenzione;
- promuovere l'applicazione intersettoriale della presente Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa;
- riferire al Comitato dei Ministri delle proprie attività.

Il comitato può fare partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

Art. 17 Cooperazione attraverso le attività di monitoraggio

Le Parti si impegnano a cooperare tra loro e attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi e i principi della presente Convenzione, segnatamente nel promuovere il riconoscimento del patrimonio culturale comune dell'Europa:

- a. attuando strategie di collaborazione aderenti alle priorità identificate nel processo di monitoraggio;
- b. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
- c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
- d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'attuazione della presente Convenzione.

Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

Capitolo V

Clausole finali

Art. 18 Firma ed entrata in vigore

- a. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
- b. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- c. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
- d. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno

del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 19 Adesione

- a. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare la Comunità Europea e ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa dalla maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Contraenti aventi il diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
- b. Per ogni Stato aderente, o per la Comunità Europea in caso di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 20 Applicazione territoriale

- a. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori in cui si applicherà la presente Convenzione.
- b. Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale.
- c. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di sei mesi dalla data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 21 Denuncia

- a. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- b. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 22 Emendamenti

- a. Ogni Parte e il comitato di cui all'articolo 16 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
- b. Ogni proposta di emendamento è notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti e a ogni Stato non membro e alla Comunità Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 19.
- c. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà al Comitato dei Ministri per l'approvazione il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti delle Parti. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
- d. Ogni emendamento entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che l'hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato. Per qualsiasi altra Parte che lo accetterà in seguito, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Art. 23 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunità Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 18, 19 e 20;
- d. ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione conformemente all'articolo 22 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
- e. ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Faro, il 27 ottobre 2005, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché a ciascuno degli Stati o alla Comunità Europea invitati a aderirvi.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 17 gennaio 2020

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Armenia	22 agosto	2012	1° dicembre	2012
Austria	23 gennaio	2015	1° maggio	2015
Bosnia e Erzegovina	30 aprile	2009	1° giugno	2011
Croazia	6 giugno	2007	1° giugno	2011
Finlandia	31 maggio	2018	1° settembre	2018
Georgia	4 febbraio	2011	1° giugno	2011
Lettonia	26 aprile	2006	1° giugno	2011
Lussemburgo	18 maggio	2011	1° settembre	2011
Macedonia del Nord	8 luglio	2011	1° novembre	2011
Moldova*	1° dicembre	2008	1° giugno	2011
Montenegro	11 marzo	2008	1° giugno	2011
Norvegia	27 ottobre	2008	1° giugno	2011
Portogallo	28 agosto	2009	1° giugno	2011
Serbia	29 luglio	2010	1° giugno	2011
Slovacchia	16 agosto	2013	1° dicembre	2013
Slovenia	17 settembre	2008	1° giugno	2011
Svizzera	7 novembre	2019	1° marzo	2020
Ucraina	9 gennaio	2014	1° maggio	2014
Ungheria	27 novembre	2012	1° marzo	2013

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU.

I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico, Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.